

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro - Presidente -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16583-2013 proposto da:

I.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO DI CELMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

DUSSMANN SERVICE S.R.L., C.F. (OMISSIS);

- intimata -

nonchè da:

DUSSMANN SERVICE S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA
DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO GABRIELE QUARTO, giusta delega
in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.S. C.F. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 3096/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 05/07/2012 R.G.N. 4476/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato DI CELMO MASSIMO;

udito l'Avvocato D'ALESSIO FRANCESCA per delega Avvocato PETRACCA
NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

- principale assorbito l'incidentale.

• **Fatto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione di I. S. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nola che gli aveva respinto la domanda volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 7/12/2005 dalla società Dussman Service s.r.l., alle cui dipendenze aveva lavorato con mansioni di direttore regionale.

Ha spiegato la Corte che all'esito dell'istruttoria era risultato veritiero l'illecito disciplinare contestato all'appellante, vale a dire quello di aver riferito al sig. B., addetto alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari "ex lege" n. 231 del 2001,

dei fatti che screditavano gravemente l'immagine ed il prestigio dell'azienda datrice di lavoro, accusata di aver fatturato in eccesso le ore di lavoro prestate nell'ambito di un contratto d'appalto del servizio di pulizia presso il Policlinico Universitario di (OMISSIS), con conseguente lesione del vincolo fiduciario tra il dipendente e la datrice di lavoro. Per la cassazione della sentenza propone ricorso I.S. con tre motivi.

Resiste con controricorso la società Dussman Service s.r.l. la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

• Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 246, 420 e 421 c.p.c., nonché dei principi generali in materia di legittimo esercizio dei diritti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che il vizio di attività comportante la nullità del procedimento, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

In sostanza il ricorrente contesta la decisione con la quale la Corte di merito gli ha respinto l'istanza di ammissione della prova per testi già articolata in prime cure, dolendosi, nel contempo, del fatto che la stessa Corte, nel disporre, al contrario, l'audizione dei testi A. (presidente della Dussmann s.r.l. ed autore del licenziamento) e S. (direttore delle risorse umane della stessa società), dopo aver revocato l'originaria ordinanza di ammissione delle prove richieste, ha finito per determinare, senza fornirne apprezzabile motivazione, l'identica situazione che aveva caratterizzato il giudizio di primo grado, nell'ambito del quale solo la datrice di lavoro aveva avuto la possibilità di dimostrare i propri assunti difensivi mediante l'audizione dei propri testi.

Il motivo è infondato.

Invero, premesso che spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione di punti decisivi della controversia, si è precisato (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005) che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n. 559).

Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 15502 del 2/7/2009) che "il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento".

Orbene, nella fattispecie, dalla lettura della motivazione dell'impugnata sentenza, emerge che la Corte territoriale ha ritenuto di escutere in qualità di testi l'ing. A. ed il rag. S. proprio sulla base delle affermazioni formulate nell'atto d'appello, per cui implicitamente il collegio giudicante ha lasciato intendere la superfluità degli altri mezzi istruttori invocati dall'appellante e ciò spiega la ragione della limitazione dell'audizione ai predetti testi.

2. Col secondo motivo del ricorso principale, proposto per vizio di motivazione, ci si duole della mancata considerazione del fatto decisivo rappresentato dalle dichiarazioni rese a B.G., "Internal Auditor" della società, riguardanti l'indagine penale nei confronti di tre dipendenti della stessa datrice di lavoro, tra i quali esso ricorrente, per presunti illeciti posti in essere nell'esercizio delle loro mansioni lavorative. Al riguardo si fa notare che l'oggetto dell'addebito disciplinare coincideva col contenuto dell'incriminazione per truffa in danno dell'Azienda Policlinico Universitario, consistita nell'aver fornito a quest'ultima un elenco di ore lavorative effettuate dai singoli dipendenti contenente anche i nominativi di coloro che all'epoca si trovavano in stato di arresto e che non avevano potuto, di conseguenza, eseguire la prestazione lavorativa. Si aggiunge che i giudici d'appello non avevano tenuto conto della documentazione e degli elementi di fatto emergenti dall'indagine penale ed indicati nelle note autorizzate, depositate all'esito dell'assunzione della prova.

Tale motivo è inammissibile in quanto attraverso lo stesso il ricorrente tenta semplicemente di operare una rivisitazione del merito istruttorio che non è consentita nel giudizio di legittimità allorquando, come nella fattispecie, la decisione di rigetto della domanda è basata su una motivazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, oltre che su un adeguato scrutinio dei mezzi istruttori.

Tra l'altro, non va dimenticato che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base." (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Orbene, come spiegato in premessa, la Corte territoriale ha attentamente valutato con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi giuridici, il materiale istruttorio raccolto, per cui le doglianze sopra riferite non ne scalfiscono la relativa "ratio decidendi".

Infatti, i giudici d'appello hanno rilevato che all'esito della prova testimoniale i fatti oggetto di contestazione disciplinare erano risultati veritieri e che l'aver il ricorrente riferito a persona preposta alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari la circostanza che la sovrapproduzione era stata autorizzata da dirigente aziendale, la cui veridicità non era emersa in sede processuale, costituiva un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario per il discredito che procurava alla datrice di lavoro, tenuto conto anche della posizione di rilievo ricoperta in azienda dal medesimo appellante.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2105, 2119 e 2697 cod. civ., assumendo che le dichiarazioni da lui rese all'internal auditor non potevano integrare, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, gli estremi della giusta causa di licenziamento, stante la valutazione astratta del fatto oggetto d'addebito, avulsa dal contesto delle circostanze peculiari della vicenda ed anche in considerazione dell'omesso esame della documentazione del procedimento penale. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte d'appello non aveva tenuto

conto del fatto che nel corso del giudizio non era emersa la prova di un suo intento calunnioso nei confronti dei dirigenti della società.

Anche quest'ultimo motivo denota un evidente profilo di inammissibilità in quanto il ricorrente prospetta come vizio di violazione di legge quello che in realtà rappresenta una censura alla motivazione adottata dalla Corte d'appello nel pervenire al convincimento, adeguatamente illustrato in base alle ragioni sopra espresse, della fondatezza e della gravità dell'addebito disciplinare mosso al dipendente, tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra l'impresa ed il suo funzionario.

Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

(Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell'erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)." (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

In definitiva il ricorso principale va rigettato.

Conseguentemente rimane assorbito il ricorso incidentale, volto a sentir dichiarare la legittimità del recesso per giustificato motivo soggettivo, in quanto lo stesso è stato proposto dalla società solo in via condizionata all'eventuale accoglimento di quello principale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per la corresponsione da parte del medesimo ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

• PQM

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2016